

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

- legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 - art.4
- deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n.34-10229
- deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n.58-10313

➤ approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 18/02/2009

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

Art. 1 - Commissione locale per il Paesaggio

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio, istituita dall'art.148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 42/2004, modificato e integrato con D. Lgs 63/2008, disciplinata dall'art.4 della Legge Regionale 01 dicembre 2008, n.32, sulla base dei criteri contenuti nell'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale 01 dicembre 2008, n.34-10229 recante "*Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 successive modifiche e integrazioni, art.146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche*", modificato con deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n.58-10313.

Art. 2 - Composizione, nomina e durata della Commissione locale per il Paesaggio

1. La Commissione locale per il Paesaggio è l'organo collegiale del Comune con competenze tecnico-scientifiche in materia di tutela paesaggistica.
2. La Commissione locale per il Paesaggio è composta da un numero di componenti dispari con un minimo di tre e un massimo di cinque, stabilito dal Consiglio Comunale in sede di nomina, compreso il Presidente; i membri devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma seguente.
3. I componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, che con la stessa deliberazione indicherà, tra i componenti, chi assumerà la carica di Presidente e di vicepresidente; tutti i componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all'Amministrazione e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'edilizia, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
4. I componenti della Commissione locale per il Paesaggio dovranno possedere una esperienza almeno triennale di esercizio della professione, sia essa attività libero - professionale, sia essa di tipo subordinato nel settore pubblico o privato, purché riconducibile alle specifiche materie indicate nel comma 3.
5. In relazione alla specificità del territorio comunale, almeno uno dei componenti della Commissione locale per il Paesaggio dovrà possedere una comprovata esperienza nel settore delle Cave.

6. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
7. Per la scelta dei componenti, il Comune provvede alla diffusione di un avviso contenente l'invito a presentare la propria candidatura, rivolto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti necessari. L'avviso dovrà indicare i requisiti richiesti, i termini per la presentazione della candidatura, la documentazione da allegare. L'ente assicura un'adeguata diffusione dell'avviso, mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del comune, invio ai comuni circostanti ed agli ordini professionali.
8. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, anche nel rispetto delle componenti presenti nel Consiglio Comunale.
9. Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità. Al riguardo si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica. I componenti della Commissione locale per il Paesaggio interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservazione di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.
10. Ai lavori della Commissione locale per il Paesaggio partecipa il responsabile del servizio Edilizia ed Urbanistica o il Responsabile del servizio Cave, in qualità di segretario verbalizzante, nonché eventualmente i tecnici facenti parte della struttura tecnica del Comune cui è attribuita la fase di istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica, senza diritto di voto. Potrà assistere alla riunione della Commissione Locale per il Paesaggio, in qualità di uditore e senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato.
11. Compete al Consiglio Comunale anche l'eventuale nomina dei membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione locale per il Paesaggio.
12. I commissari, entro cinque giorni dalla nomina, devono consegnare al Sindaco dichiarazione scritta autocertificando l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al presente regolamento.
13. La durata in carica della Commissione locale per il Paesaggio corrisponde a quella del Sindaco.

14. Alla scadenza del termine di cui ai commi precedenti, la Commissione locale per il Paesaggio opera in regime "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione locale per il Paesaggio e comunque non oltre 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale.
15. Il mandato di componente della Commissione locale per il Paesaggio è rinnovabile una sola volta.

Art. 3 - Casi di incompatibilità

1. Il componente della Commissione locale per il Paesaggio:
 - a. non può essere Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale;
 - b. non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
 - c. non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione del vigente Piano Regolatore Generale ovvero di strumenti di pianificazione urbanistica;
 - d. non avere interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
 - e. non avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune;
 - f. non avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri della Giunta o del Consiglio Comunale.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione locale per il Paesaggio.
3. Per i componenti della Commissione locale per il Paesaggio valgono inoltre le incompatibilità previste dall'articolo 78, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Art. 4 - Casi di decadenza dei componenti

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per otto sedute nel corso dell'anno solare.
2. Si ritengono decaduti altresì quei componenti che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 3.
3. I componenti sono tenuti a comunicare immediatamente, in forma scritta, al Sindaco, le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
4. La decadenza viene notificata all'interessato dal Sindaco, e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

Art. 5 - Attribuzioni della Commissione locale per il Paesaggio

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione locale per il Paesaggio si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.
2. L'art.148 del D. Lgs. 22.01.2004, n.42 e successive modifiche ed integrazioni, assegna alla Commissione locale per il Paesaggio il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt.146, 147 e 159 della norma citata. La L.R. 01.12.2008, n. 32, all'art.3, comma 2, attribuisce alla Commissione locale per il Paesaggio il compito di esprimere valutazioni delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica delegata ai Comuni.
3. E' demandato alla Commissione locale per il Paesaggio l'espressione del parere vincolante previsto dall'art.49, comma quindicesimo, della Legge Regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. Per questo procedimento la Commissione locale per il Paesaggio dovrà esprimersi entro 60 giorni.
4. La Commissione locale per il Paesaggio è tenuta a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del procedimento, ovvero su richiesta della Pubblica Amministrazione per casi di particolare specificità e complessità paesistico-ambientale.
5. I componenti della Commissione locale per il Paesaggio interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale.
6. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione locale per il Paesaggio partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza di autorizzazione ambientale; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione locale per il Paesaggio; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

Art. 6 - Ambito di valutazione

1. La Commissione locale per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori

paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

2. La Commissione locale per il Paesaggio si riserva la facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la miglior comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.
3. In ogni caso il parere della Commissione locale per il Paesaggio deve essere motivato.
4. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale, la Commissione locale per il Paesaggio fa riferimento ai "criteri" per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale in data 1 dicembre 2008, n.34-10229 e modificati con successiva deliberazione Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n.58-10313, nonché agli altri atti di natura paesistica (ad esempio il Piano Paesistico regionale e Piano Territoriale di Coordinamento provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di Parco con contenuti paesistici, ovvero gli strumenti di pianificazioni comunali vigenti).

Art. 7 - Modalità di convocazione

1. La Commissione locale per il Paesaggio si riunisce ogni qual volta il Presidente, d'intesa con il Responsabile del Procedimento all'uopo delegato, lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati per legge.
2. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal suo Vice, tramite posta, fax o e-mail, da recapitare con almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione.

Art. 8 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Le sedute della Commissione locale per il Paesaggio sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente.
2. Le riunioni della Commissione locale per il Paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
3. E' facoltà della Commissione locale per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di cui al presente Regolamento. In casi eccezionali la Commissione locale per il Paesaggio può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.
4. La Commissione locale per il Paesaggio esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti

aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le decisioni assunte dal soggetto preposto, al rilascio del provvedimento finale in difformità dal parere della Commissione locale per il Paesaggio, devono essere motivate e trascritte nel registro dei verbali delle sedute, che sarà tenuto a disposizione dei commissari.
6. Il Segretario della Commissione locale per il Paesaggio provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione locale per il Paesaggio e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal segretario.

Art. 9 - Rapporto con le strutture organizzative del Comune

1. L'amministrazione garantisce la presenza in Commissione locale per il Paesaggio dei funzionari, senza diritto di voto, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande, nonché la fornitura di atti, documenti utili, all'espletamento dell'incarico dei commissari e questi, a loro volta, garantiscono all'Amministrazione la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione locale per il Paesaggio, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreti d'ufficio.